



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 07/07/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

ERCOLANI GIORGIO, Presidente e Relatore

FARANDA PIETRO VINCENZO, Giudice

MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice

in data 07/07/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 812/2023 depositato il 20/02/2023

proposto da

Milia Srl - 08998080157

Difeso da

Laura Corapi - CRPLRA81A57F205G

Daniele Mandelli - MNDDLN60B07F205J

ed elettivamente domiciliato presso studio.commercialistiassociati@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220048988886000 IRES-ALTRO 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Milia s.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, emessa a seguito di controllo automatizzato relativa alla dichiarazione per l'anno d'imposta 2018.

Nei motivi di ricorso la ricorrente ha evidenziato di aver commesso un errore formale in sede di compilazione della dichiarazione, indicando la perdita formatasi nell'anno 2013 nel rigo RS44 colonna 7 in luogo della colonna 6. Ha precisato che tale errore è stato corretto in sede di dichiarazione integrativa.

La ricorrente ha evidenziato che l'Ufficio ha emesso la cartella in oggetto senza tenere conto della dichiarazione integrativa.

La ricorrente ha dedotto, con primo motivo di ricorso, il difetto di motivazione dell'atto impugnato; ha evidenziato l'emendabilità dell'errore. Ha sottolineato il contrasto dell'atto impugnato con i principi di legalità, buona fede, buon andamento della Pubblica Amministrazione e della tutela del legittimo affidamento.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, mediante il deposito di controdeduzioni al ricorso.

L'Ufficio ha controdedotto alle eccezioni della ricorrente sottolineando che "a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 98 del 2011, all'art. 84, comma 1, del TUIR, è venuto meno il limite temporale quinquennale di riporto in avanti delle perdite e, dall'altro lato, è stato introdotto un limite "di periodo" al relativo utilizzo in misura forfetaria pari all'80% per cento del reddito imponibile." L'Ufficio, inoltre, ha precisato che a "seguito del disconoscimento delle predette perdite fiscali, l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato l'IRES dell'esercizio per un debito d'imposta pari ad € 337.236,00, oltre sanzioni ed interessi".

L'Amministrazione Finanziaria ha evidenziato "che il mancato scomputo delle perdite, nel primo periodo utile in cui si produce un reddito, e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare, costituisca [...] una violazione sostanziale, anziché meramente formale."

La ricorrente, con memoria illustrativa, ha sostanzialmente evidenziato come l'Ufficio al fine di disconoscere il credito e la perdita scomputabile avrebbe potuto esclusivamente fare ricorso allo strumento dell'avviso d'accertamento e non a quello del c.d. controllo formale.

All'udienza di discussione, la Corte ha trattenuto il ricorso in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Trattasi di cartella emessa ex art. 36bis DPR 600/1973, relativa al controllo formale sulla dichiarazione presentata dalla ricorrente per l'anno 2018.

La ricorrente ha evidenziato che tale atto discende da un errore meramente formale, emendato a seguito di dichiarazione integrativa.

L'Ufficio, costituitosi in giudizio, ha evidenziato di aver operato un disconoscimento delle perdite fiscali, evidenziando come "a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 98 del 2011, all'art. 84, comma 1, del TUIR, è venuto meno il limite temporale quinquennale di riporto in avanti delle perdite".

Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è motivo per discostarsi, “la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile, e può evitare l'attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Con tali modalità non possono, invece, risolversi questioni giuridiche o esaminarsi atti diversi dalla dichiarazione stessa (senza previamente contestare al contribuente il relativo accertamento con il prescritto avviso),” Cass. Ordinanza n. 5318 del 2012.

Nel caso di specie, dunque, il dedotto disconoscimento delle perdite costituisce un accertamento di natura non meramente cartolare ma da svolgersi mediante avviso di accertamento e, pertanto, non deducibile mediante lo strumento del controllo formale.

Per tale assorbente ordine di ragioni, il ricorso risulta fondato e, pertanto, meritevole di essere accolto.

La particolarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.

Milano, 07/07/2023

Il Presidente Estensore

ERCOLANI GIORGIO